Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 30/09/2020

FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma nel ricorso di aver stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel settembre 2013 dopo il pagamento di 46 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri.
Proposto reclamo in data 6 febbraio 2020 senza esito soddisfacente, precisando di aver rifiutato l'offerta *pro bono pacis* di € 694,70 fattale dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo, in quanto non satisfattiva della pretesa, la ricorrente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, chiedendo € 47,00 per rimborso della "Commissione bancaria, già al netto di quanto rimborsato in sede di anticipata estinzione, € 647,70 quali "Commissioni finanziarie" ed € 566,98 a titolo di oneri assicurativi. Chiede inoltre il rimborso integrale della commissione di estinzione, pari a € 50,12, essendo il debito residuo totale inferiore a € 10.000,00. Chiede infine il rimborso delle spese sostenute per l'attivazione del procedimento davanti all'ABF.
Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata 46, dà atto di aver formalmente inviato alla parte ricorrente una proposta transattiva che, tuttavia, non è stata accettata dalla controparte. Rileva di aver rimborsato, in data 20/05/2020, dopo la presentazione del ricorso, la somma di euro € 714,70, comprensiva del contributo di € 20,00 alle spese di procedura, precisando che il suddetto importo è stato calcolato tenendo conto dell'intero

ammontare delle commissioni spettanti alla ricorrente e degli oneri assicurativi, calcolati secondo i criteri previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, conosciute e accettate dalla controparte.
Eccepisce in merito alla commissione di estinzione anticipata addebitata alla ricorrente che la stessa è pienamente legittima, in quanto risulta rispettosa dell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992 e in quanto non è applicabile l'art. 125*sexies*, comma 3, Tub ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010.
Chiede pertanto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che l'ABF dichiari cessata la materia del contendere.
In sede di repliche la ricorrente, dato atto di aver ricevuto l'assegno di € 714,70 emesso dall'intermediario, afferma che non le risultano ancora i rimborsi assicurativi della compagnia di assicurazione ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte in via principale sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio. La ricorrente chiede altresì il rimborso della penale di estinzione, in quanto illegittima.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice il contratto oggetto di controversia risulta stipulato il 13 novembre 2009 ed estinto dopo il pagamento di 46 rate sulle 108 complessive. Nel conteggio estintivo consta un rimborso a titolo di interessi corrispettivi pari a € 629,11 e un abbuono a titolo di "Commissioni della Mandataria/x" di € 20,39. Risultano, inoltre, addebitati alla ricorrente € 50,12 a titolo di "Commissione di estinzione". Il tasso di interesse è pari al 4,6%. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Si tratta di un mediatore creditizio.
Ciò posto, il Collegio richiama in primo luogo il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni *recurring* non godute in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Rileva, in sintonia con il più recente orientamento dei Collegi territoriali, con riferimento alle commissioni oggetto di controversia previste dal contratto che, in base alla documentazione prodotta, le commissioni bancarie (di cui alla lett. a delle somme dovute dal debitore stabilite nel contratto), per il loro riferimento, fra l'altro, agli "oneri acquisizione provvista e conversione tasso", quindi ad attività qualificabili *recurring*, devono qualificarsi *recurring*, così come le "Commissioni finanziarie alla mandataria "" (di cui alla lett. b delle somme dovute dal debitore stabilite nel contratto), la cui clausola non consente di poter ricondurre l'attività remunerata inequivocabilmente alla fase che precede la conclusione del contratto.
In merito agli oneri assicurativi, il Collegio rileva che questi sono sempre da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata (Collegio di Coordinamento 5304/2013), secondo il criterio indicato nelle Condizioni di Assicurazione di cui il ricorrente, come nel caso in esame, abbia firmato la "presa visione". L'intermediario ha prodotto documentazione a supporto dei rimborsi assicurativi, ma la ricorrente ha eccepito che tali rimborsi non le risultano.

Il Collegio precisa infine che nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 714,70 (comprensiva del contributo di € 20,00 alle spese della procedura), come confermato dalla ricorrente.
Alla stregua dei principi e criteri su enunciati, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, non risultano somme da rimborsare in relazione agli oneri commissionali, come si evidenzia in tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	9	Tasso di interesse annuale	4,60%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,41%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,08%

rate pagate	46	rate residue	62	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria				117,38	Recurring	57,41%	67,38	20,39	46,99
Commissione finanziaria alla mandataria				1.128,25	Recurring	57,41%	647,70		647,70
Ulteriori rimborsi								714,70	-714,70
			Totale	1.245,63					-20,01

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

In merito alla domanda relativa al rimborso della penale di estinzione, il Collegio rileva come dal conteggio estintivo emerge l'applicazione di "commissioni di estinzione" per € 50,12, in conformità con quanto contrattualmente previsto ma non con l'attuale art. 125*sexies* Tub, come rilevato da parte resistente non in vigore al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, come da orientamento già espresso dai Collegi, la penale di estinzione anticipata deve ritenersi non dovuta in quanto la clausola contrattuale su cui si basa, pur legittima al momento della conclusione del contratto, deve ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa sopravvenuta (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 5530/2016 e 1415/2013) e, conseguentemente, l'intermediario tenuto al rimborso di € 50,12, addebitati alla ricorrente a tale titolo in sede di estinzione del prestito.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 30,11.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA